



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Pensione con 10 anni di anticipo

Autore: Noemi Secci | 03/11/2020



*Pensionamento di vecchiaia per invalidi, lavoratori precoci, scivolo, rendita integrativa anticipata: chi può uscire dal lavoro un decennio prima.*

La pensione di vecchiaia ordinaria Inps **[1]** si ottiene, oggi (e sino al 31 dicembre 2022), con un'età minima pari a 67 anni e 20 anni di contributi: una bella differenza rispetto alla pensione di anzianità operativa pochi anni prima dell'entrata in vigore della legge Fornero **[2]**, per la quale bastavano 57 anni di età e 35 anni di contributi.

Esistono ancora, però, delle possibilità di uscita agevolata, con un requisito anagrafico inferiore rispetto a quello previsto per la pensione di vecchiaia: chi può andare in **pensione con 10 anni di anticipo**?

Questa possibilità è offerta, innanzitutto, agli invalidi, che possono fruire di trattamenti previdenziali senza limiti di età o di un forte anticipo della pensione di vecchiaia.

Ci sono poi i lavoratori precoci con alle spalle una carriera continuativa, che possono pensionarsi anche a 57 anni. Diversi scivoli pensionistici, come l'isopensione, l'assegno straordinario e il contratto di espansione possono determinare l'uscita dal lavoro anche un decennio prima della maturazione dell'età pensionabile.

Infine, per chi aderisce alla previdenza complementare, non bisogna dimenticare la rendita integrativa anticipata, che spetta ai disoccupati con 10 anni di anticipo rispetto al perfezionamento del requisito di età per la pensione di vecchiaia. Ma procediamo con ordine

## Pensioni per invalidi

Alle persone riconosciute invalide, cioè con una forte riduzione della capacità lavorativa, possono spettare non solo i trattamenti assistenziali erogati dall'Inps, come la pensione di inabilità civile o l'assegno di assistenza per invalidi civili parziali, ma anche dei trattamenti di previdenza: si tratta di vere e proprie pensioni, per le quali non è però previsto un requisito di età minima. Pertanto, i trattamenti per invalidi possono determinare un **anticipo di 10 anni della pensione** o superiore.

Ecco i principali trattamenti che possono essere riconosciuti all'invalido, senza soddisfare un'età minima:

- **assegno ordinario d'invalidità**: spetta con un minimo di 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell'ultimo quinquennio e con un'invalidità al lavoro superiore ai 2/3; è calcolato allo stesso modo della pensione, ma è cumulabile limitatamente con i redditi derivanti dall'attività lavorativa; è convertito in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile; per approfondire: [Guida all'assegno ordinario d'invalidità](#);

- **pensione ordinaria d'inabilità:** spetta con un minimo di 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell'ultimo quinquennio e con un'inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa; è calcolata allo stesso modo della pensione, ma agli **invalidi sotto i 60 anni** spetta una **maggiorazione** sino a 40 anni di contributi; per approfondire: [Guida alla pensione d'inabilità](#);
- **pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro:** una pensione senza limiti di età, quindi anche con 10 anni di anticipo rispetto al trattamento di vecchiaia, è riconosciuta ai dipendenti pubblici che risultino inabili alle mansioni assegnate o al lavoro proficuo e continuativo; in base al trattamento erogato ed alla gestione d'iscrizione, queste pensioni sono riconosciute con un minimo di 15 o 20 anni di contributi;
- **pensioni per inabilità specifica:** determinati fondi amministrati dall'Inps riconoscono poi la pensione per inabilità allo svolgimento di specifiche mansioni, ad esempio per inabilità al servizio di volo (Fondo volo) o alle attività svolte dagli iscritti presso il Fondo lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

## **Pensione di vecchiaia anticipata sino a 10 anni per invalidi**

Gli invalidi (in possesso di invalidità pensionabile o invalidità al lavoro, non è sufficiente la sola invalidità civile) in misura almeno pari all'80%, iscritti presso l'Assicurazione generale obbligatoria o presso alcuni fondi sostitutivi e lavoratori dipendenti, possono ottenere la pensione di vecchiaia con un anticipo del requisito di età e precisamente:

- 61 anni di età per gli uomini, con una finestra di attesa di 12 mesi;
- **56 anni** di età per le donne, con una finestra di 12 mesi.

Le donne ottengono dunque la pensione di vecchiaia a 57 anni, **10 anni prima** rispetto al trattamento di vecchiaia ordinario. Gli uomini beneficiano comunque di un forte anticipo, ma inferiore a 10 anni.

Queste agevolazioni non sono fruibili dagli iscritti presso le gestioni dei dipendenti pubblici

# Pensione di vecchiaia anticipata oltre 10 anni per non vedenti

I lavoratori divenuti **non vedenti** prima dell'inizio del rapporto assicurativo (cecità assoluta o residuo visivo inferiore a 1/10) hanno il diritto di ottenere la pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 2022:

- con un minimo di **51 anni** di età, più 12 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se donne;
- con un minimo di **56 anni** di età, più 12 mesi di finestra, e 10 anni di contributi, se uomini.

L'anticipo è dunque in entrambi i casi **superiore a 10 anni**.

Lo stesso beneficio è concesso a coloro che, nonostante siano divenuti **ciechi** dopo l'inizio del rapporto assicurativo (quindi dopo il versamento del primo contributo all'Inps), possano far valere almeno 10 anni di contributi, successivi all'insorgere della cecità.

Per i lavoratori autonomi (o con contribuzione mista, da lavoro subordinato e autonomo), sono richiesti 5 anni di età in più, e la finestra di attesa è pari a 18 mesi; questi lavoratori ottengono dunque la pensione di vecchiaia (biennio 2019-2020) con un forte anticipo, ma inferiore a 10 anni.

A tutti i lavoratori non vedenti che si trovano in condizioni differenti, o con meno di 10 anni di contributi versati dall'insorgere dello stato di cecità, si applicano i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidi (gli anni di contributi richiesti devono essere almeno pari a 15; inoltre, con requisiti più severi, sono ammessi anche i lavoratori autonomi).

Anche in questo caso, le agevolazioni non sono fruibili dagli iscritti presso le gestioni dei dipendenti pubblici

# Pensione anticipata sino a 20 anni per lavoratori dello spettacolo e sportivi

# professionisti

Un anticipo di ben 20 anni, col pensionamento possibile dai **47 anni** di età, è possibile per gli iscritti al fondo **lavoratori dello spettacolo** -gruppo ballo. Per gli iscritti presso il fondo **sportivi professionisti**, la pensione di vecchiaia può essere conseguita a **54 anni** per gli uomini ed a 53 anni per le donne (54 anni dal 2022).

## Pensione anticipata precoci e altri trattamenti anticipati

I **lavoratori precoci**, cioè coloro che possiedono almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditata prima del 19° anno di età, ottengono la pensione anticipata con un requisito ridotto, pari a 41 anni di contributi, se appartengono alle seguenti categorie:

- disoccupati di lungo corso;
- caregiver;
- invalidi civili dal 74%;
- addetti ai lavori usuranti, notturni o gravosi.

La **pensione anticipata precoci** può essere ottenuta 10 anni prima della pensione di vecchiaia se l'interessato, a 57 anni, possiede già **41 anni di contributi**: questo implica una carriera lavorativa senza alcuna interruzione (è possibile, ai fini del diritto a pensione, sommare gratuitamente i versamenti presenti in casse diverse) a partire dai 16 anni di età. Lo stesso discorso vale per la pensione anticipata ordinaria, considerando però che, essendo il requisito più "pesante" di 10 mesi per le donne (sono richiesti 41 anni e 10 mesi di versamenti, anche tra più casse) e di 1 anno e 10 mesi per gli uomini (42 anni e 10 mesi di contributi), l'interessato, per **pensionarsi a 57 anni**, dovrebbe avere iniziato a lavorare almeno a 15 anni e 2 mesi se donna ed a 14 anni e 2 mesi se uomo. Ricordiamo che dalla maturazione dei requisiti per la pensione alla sua decorrenza trascorrono 3 mesi di finestra.

Ricordiamo inoltre che, con 41 anni di contributi, si può ottenere la **pensione di anzianità** per i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso e la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, sommando i contributi accreditati presso fondi diversi: nel primo caso si applica però una **finestra** di 15 mesi, mentre la

**totalizzazione** richiede addirittura 21 mesi di finestra.

## Scivoli per la pensione 10 anni prima

Se il lavoratore ha la possibilità di ottenere la pensione anticipata almeno tre anni prima del compimento dei 67 anni, quindi dell'età per la pensione di vecchiaia, usufruendo dell'**isopensione [4]** con l'anticipo massimo consentito, pari a 7 anni, può, di fatto, **uscire dal lavoro 10 anni prima** della maturazione dei requisiti per il trattamento di vecchiaia.

Questo è possibile, in quanto il trattamento di **prepensionamento** in questione comporta, sino al 2020 compreso (probabilmente anche nel 2021) l'uscita 7 anni prima rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione ordinaria più "vicina", anticipata o di vecchiaia.

*Mariano può raggiungere 42 anni e 10 mesi di contributi a 64 anni, 3 anni prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Ottiene l'isopensione a 57 anni, con 35 anni e 10 mesi di contribuzione, in quanto mancano 7 anni alla maturazione del requisito contributivo per la pensione anticipata. Mariano può dunque uscire dal lavoro 10 anni prima rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.*

Un beneficio analogo vale anche per l'**assegno straordinario**, un differente **scivolo pensionistico**, o prestazione di accompagnamento alla pensione, erogato con un massimo di 7 anni di anticipo rispetto alla maturazione del trattamento più vicino, di vecchiaia o anticipato.

Stesso ragionamento, ma con un arco di tempo più breve, vale anche per il prepensionamento col nuovo **contratto di espansione**; in quest'ultimo caso l'anticipo consentito dalla misura è tuttavia di 5 anni al massimo, non di 7.

*Marina può raggiungere 41anni e 10 mesi di contributi a 62 anni, 5 anni prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Ottiene il prepensionamento con contratto di espansione a 57 anni, con 36 anni e 10 mesi di contribuzione, in quanto mancano 5 anni alla maturazione del requisito contributivo per la pensione anticipata. Marina può dunque uscire dal lavoro 10 anni prima rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.*

Per approfondire: [Scivolo per la pensione](#).

## Pensione integrativa anticipata 10 anni prima

Non molti sanno che i lavoratori iscritti presso un fondo di previdenza complementare possono ottenere, con un anticipo massimo di **10 anni** rispetto alla data di pensionamento, una rendita integrativa anticipata, la **Rita**. Questo trattamento, liquidato in base ai contributi versati al fondo integrativo, può spettare con un anticipo sino a un decennio rispetto alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria, qualora l'interessato risulti **disoccupato** da almeno 24 mesi.

Si tratta di una rendita temporanea, liquidata dal momento della cessazione dal servizio, sino alla maturazione del requisito di età per la pensione di vecchiaia

L'interessato, per averne diritto, deve aver aderito alla previdenza complementare da almeno 5 anni e possedere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria.

## Pensione anticipata casalinghe

È possibile, per chi si iscrive al Fondo casalinghe dell'Inps, ricevere la **pensione anticipata a 57 anni**, quindi 10 anni prima rispetto al trattamento di vecchiaia ordinario, se l'assegno supera un determinato importo; diversamente, si ha diritto alla pensione al compimento di 65 anni. Il trattamento pensionistico, comunque, è proporzionato ai contributi versati, in quanto non è una prestazione assistenziale, ma previdenziale. Per approfondire: [Pensione anticipata casalinghe](#).

### Note

**[1]** Art.24 Co. 6 L. 201/2011. **[2]** Si tratta della pensione di anzianità precedente all'entrata in vigore della L. 247/2007. **[3]** Art. 1, Co. 1 e 8 D.lgs. 503/1992. **[4]** Art. 4 L. 92/2012.